



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
*Sezione Seconda Civile*

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dr. Marco Ciccarelli    | PRESIDENTE rel. |
| Dr.ssa Francesca Firrao | CONSIGLIERE     |
| Dr. Andrea Crema        | CONSIGLIERE     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 688/2025 R.G. promossa da

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ) domiciliato/a in VIA DE GASPERI, 48 88100 CATANZARO presso l'avv. TORCHIA ANTONIO, che lo/a rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello

PARTE APPELLANTE

**contro**

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), domiciliato/a in VIA UGO FOSCOLO N. 20 SALERNO presso l'avv. D'ALESSANDRO GIUSEPPE, che lo/a rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta

PARTE APPELLATA

Rimessione in decisione del 10.4.26

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER PARTE APPELLANTE:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- Annullare e/o riformare, per le causali di cui in premessa la sentenza n. 216/2025 resa inter partes, pubblicata in data 9 Aprile 2025 e notificata in data 23 Aprile 2025, con la quale il Tribunale di Cuneo Sezione Civile, nella persona del Dott. Ruggiero Berardi e, di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza:

- accertare il grave inadempimento di *Controparte\_2* per le ragioni di cui in espositiva e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione della scrittura privata di compravendita del 19.11.2021, con la condanna di essa Società, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da *Parte\_1* da quantificarsi in via equitativa.

- Condannare la Società appellata alla restituzione di quanto la Società appellante sia stata eventualmente indotta a corrispondere in forza della sentenza impugnata da quantificarsi in corso di causa;

- riformare l'appellata sentenza nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di primo grado, disponendone la compensazione o, in subordine, riducendone l'importo.

- Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado.

In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 6 comma cpc e non ammesse in primo grado.”

#### PER PARTE APPELLATA:

“Voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Torino, disattesa ogni altra istanza:

1) In via preliminare:

- Respingere la domanda di sospensiva della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge;

2) In via principale:

- Dichiarare il gravame infondato e per l'effetto rigettarlo, con integrale conferma delle statuizioni del primo grado;

Vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio, oltre accessori di legge.”

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Parte\_1* propone appello avverso la sentenza n. 216/2025 resa in data 09/04/2025 dal Tribunale di Cuneo.

2. *Parte\_1* ha convenuto in giudizio *Controparte\_2* (di seguito *Cont* o *CP\_1*) chiedendo la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto in data 19.11.2021 con cui la prima aveva ceduto alla seconda la titolarità del diritto di gestione di corsi per mediatori linguistici riferiti alla sede di Pinerolo dietro

corrispettivo di € 100.000. La società attrice ha fatto valere l'inadempimento di **Cont** alla clausola n. 4 del contratto, poiché l'acquirente non aveva ottenuto, né si era attivata a chiedere la voltura dell'autorizzazione ministeriale necessaria per la gestione dei corsi di insegnamento. Ha chiesto pertanto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

3. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha rigettato entrambe le domande di **Pt\_1**, condannandola al rimborso delle spese di lite. Il giudice *a quo* ha ritenuto che *“il richiamato punto 4, lungi dal prevedere un obbligo di volturazione e un termine per l'adempimento, prevede soltanto la mera prestazione del consenso dell'attrice alla volturazione. L'assenza di uno specifico obbligo di volturazione e, soprattutto, di un termine per l'adempimento di tale obbligo, in assenza di ulteriori specifici elementi desumibili dall'accordo, al fine di confortare la prospettazione attorea, precludono la valutazione della gravità dell'inadempimento, necessaria per la pronuncia di risoluzione”*.

4. **Parte\_1** ropone i seguenti motivi d'appello.

1° MOTIVO: violazione e falsa applicazione della legge 11 ottobre 1986, n. 697 e del decreto 10 gennaio 2002, n. 38 del **CP\_4**. Il giudice *a quo*, infatti, non ha considerato che la volturazione dell'autorizzazione era condizione necessaria affinché la società acquirente (**CP\_1**) potesse gestire i corsi di formazione. Secondo l'appellante *“la sentenza di primo grado si appalesa ingiusta, errata ed illegittima nella parte in cui ha negato la sussistenza del grave inadempimento per non avere l'accordo previsto lo specifico obbligo di volturazione dell'autorizzazione, in assenza della quale la società appellata non avrebbe potuto dare inizio all'attività di gestione”*.

2° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli art. 1366, 1337, 1375 e 1455 c.c., perché:

- la clausola 4 del contratto, interpretata secondo buona fede, obbligava l'acquirente **CP\_1** a porre in essere tutte le attività necessarie a volturare l'autorizzazione;
- l'inadempimento di **CP\_1** doveva essere valutato come grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenendo conto dell'interesse di **Pt\_1** alla prestazione (e, in particolare, del rischio di revoca del provvedimento autorizzatorio);

3° MOTIVO: omessa e falsa applicazione degli art. 1455 c.c. e 115, 116 c.p.c., perché l'inadempimento di **CP\_1** doveva ritenersi provato in presenza delle puntuali allegazioni di **Pt\_1** e in difetto di specifiche contestazioni di **CP\_1**;

4° MOTIVO: violazione dell'art. 1223 c.c. per aver rigettato la domanda risarcitoria di **Pt\_1**, nonostante questa avesse allegato i fatti costitutivi del danno, fatti che *“ben*

*avrebbero potuto essere provate qualora il Giudice di primo grado avesse ammesso la prova testimoniale tempestivamente articolata da parte attrice e che in tale sede si reitera”;*

5° MOTIVO: violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il giudice considerato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero dovuto giustificare la compensazione delle spese di lite.

5. *Controparte\_1* chiede il rigetto dell’appello in quanto:

- il primo motivo di gravame tenta di reperire nelle invocate disposizioni normative un obbligo di voltura che non sussiste nel testo contrattuale;
- l’interpretazione secondo buona fede del contratto non può essere invocata in contrasto con il suo tenore testuale (che non prevede obbligo di voltura né fissa all’uopo termini);
- l’art. 1337 c.c. non può essere invocato per rimodellare gli obblighi già assunti in contratto;
- la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza di un inadempimento grave;
- la pretesa risarcitoria è stata respinta in quanto logicamente dipendente dall’invocata (ma insussistente) risoluzione per inadempimento; in ogni caso l’attore non ha offerto prova dei danni lamentati;
- non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

\* \* \*

#### ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO

6. Con il primo motivo d’appello *Pt\_1* censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel contratto non vi fosse la previsione di alcun obbligo di volturazione cui era tenuta la società cessionaria. Sostiene, infatti, l’appellante che la voltura dell’autorizzazione era una condizione essenziale affinché la Società Energy potesse gestire i corsi di insegnamento, poiché, in base alla normativa di settore (legge 11 ottobre 1986, n. 697 e decreto 10 gennaio 2002, n. 38 del *CP\_4*) i diplomi aventi valore legale possono essere rilasciati soltanto alle scuole debitamente autorizzate. Quindi la voltura dell’autorizzazione già in capo a *Pt\_1* “*non può che configurarsi e qualificarsi come condizione essenziale per l’attività di gestione dei corsi di formazione oggetto, appunto, della scrittura privata di compravendita*”.

Il motivo non intacca la *ratio decidendi* della sentenza, consistente nel fatto che il contratto posto a fondamento della domanda non prevede alcun obbligo di volturazione in capo alla società acquirente. Il fatto che la normativa di settore richiamata dall'appellante preveda che le scuole per interpreti e traduttori gestite da enti o da privati possano rilasciare diplomi aventi effetto giuridico nell'ordinamento a condizione che tali scuole ne facciano richiesta al **CP\_5** e siano debitamente abilitate, non può, infatti, far sorgere un obbligo non previsto nel contratto. Infatti, la richiamata normativa di settore è posta a tutela dell'interesse pubblico a che i soggetti che rilasciano titoli di traduttore aventi valore legale siano previamente autorizzati dal Ministero (che ne valuta così i requisiti e le capacità). La normativa non tutela, invece, l'interesse del privato che, già titolare del diritto di gestire corsi e debitamente a ciò autorizzato dal **CP\_5**, intenda trasferire a terzi il suo diritto. Infatti, se l'acquirente o cessionario di questo diritto non chieda la voltura dell'autorizzazione, subirà in proprio e direttamene la conseguenza di non poter attivare corsi né rilasciare diplomi a valore legale e vedrà così pregiudicata la possibilità di operare efficacemente in quel settore. In definitiva: anche ammettendo che in assenza di volturazione **CP\_1** non possa gestire alcun corso di formazione, tale circostanza – che si risolve in un danno per la sola parte acquirente – non costituisce inadempimento al contratto di vendita dedotto in giudizio.

7. Con il secondo motivo l'appellante fa riferimento a una serie di norme che richiamano il principio di buona fede: nelle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.), nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.); e ne trae la conseguenza che *“qualora la società **Controparte\_2**, avesse agito secondo buona fede, avrebbe potuto e dovuto porre in essere tutta una serie di attività utili ad ottenere la volturazione dell'autorizzazione, alla quale la società appellante fin dalla stipula dell'accordo aveva già prestato il consenso nell'art. 4”*.

7.1 Va anzitutto rilevato – con specifico riferimento all'art. 1366 c.c. – che l'appellante si limita a un generico richiamo di questa norma, senza indicare gli elementi alla luce dei quali il contratto, interpretato secondo buona fede, dovrebbe ritenersi comprensivo dell'obbligo in capo a **CP\_1** di volturare le autorizzazioni. La società **Pt\_1**, infatti, non procede a un esame testuale della clausola 4 né la pone in riferimento sistematico con le altre previsioni contrattuali (interpretazione complessiva di cui all'art. 1363); e non fornisce elementi per indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti (ex art. 1362). Non vi sono quindi ragioni per affermare che l'interpretazione del contratto conforme a buona fede

comporti la previsione dell'obbligo di voltura invocato da **Pt\_1** ; tanto più perché – come già detto – quest'obbligo non è previsto dal testo contrattuale.

**7.2** Con riferimento all'obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali, anch'esso è invocato in termini del tutto generici. L'appellante, infatti, neppure allega che nel corso delle trattative le parti abbiano discusso della voltura delle autorizzazioni, prevedendo modalità e termini al riguardo. In ogni caso, poiché la conclusione del contratto esaurisce e supera la fase delle trattative, il riferimento alla buona fede precontrattuale non può consentire di integrare il contratto con contenuti in esso non previsti sol perché tali contenuti erano stati oggetto di precedenti negoziazioni.

**7.3** La buona fede in fase esecutiva (art. 1375) non può che far riferimento all'esecuzione delle specifiche obbligazioni previste nel contratto e non a obbligazioni ad esso estranee.

**8.** L'appellante sostiene, sotto diverso profilo, che la sentenza violi l'art. 1455 c.c.: *“Dalla formulazione della norma si deduce che la gravità dell'inadempimento si deve determinare considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l'inadempimento di una che l'interesse all'adempimento dell'altra. E non v'è dubbio che, nel giudizio in esame, la Società appellante avesse un indubbio interesse al corretto adempimento della prestazione da parte della Società appellata; adempimento che tuttavia non avrebbe potuto avere corso senza la volturazione dell'autorizzazione già in essere e la cui assenza, rectius il mancato inoltro di alcuna istanza in tal senso, non può che configurarsi come gravità dell'inadempimento. E ciò non soltanto da un punto di vista economico quanto e soprattutto per il rischio di revoca del decreto autorizzatorio in capo alla Società **Pt\_1** , i cui effetti si sarebbero riversati anche sulla prosecuzione dei corsi nella sede principale di Cuneo presso la Scuola “Adriano Macagno”. Ora, è ben vero che l'importanza dell'inadempimento deve essere valutata con riguardo all'interesse dell'altra parte. Ma deve pur sempre trattarsi di un interesse “oggettivato” nel contratto, di un interesse cioè che emerga dal tenore del contratto interpretato alla luce delle norme sopra richiamate. La società **Pt\_1** afferma di essere portatrice di uno specifico interesse a che controparte volturasse la licenza, ma questo asserito interesse non viene minimamente esplicitato nel contratto; dal quale, invece, emerge l'interesse della società acquirente, la **CP\_1** , a ottenere la voltura delle autorizzazioni (infatti, l'art. 4, prevede l'obbligo per **Pt\_1** di prestare consenso alla voltura). Il rischio di revoca del decreto autorizzativo in capo a **Pt\_1** per i corsi ch'essa tiene nella sua sede principale di Cuneo non viene meglio specificato negli scritti difensivi dell'appellante. In ogni*

caso, ciò che rileva ai fini di causa è che **Pt\_1** avrebbe dovuto far emergere questo suo specifico interesse dal regolamento contrattuale. Avrebbe dovuto cioè prevedere l'obbligo per l'acquirente di attivarsi per la voltura. O, quantomeno, dare atto delle circostanze di fatto che, in caso di mancata attivazione dei corsi da parte di **CP\_1**, avrebbero pregiudicato la posizione di **Pt\_1** quale società autorizzata allo svolgimento di corsi in diverse sedi. Poiché, tuttavia, questo asserito interesse non trova riconoscimento, esplicito né implicito, nel contratto, non è possibile sostenere né l'esistenza di un obbligo in tal senso in capo all'acquirente **CP\_1** né, di conseguenza, un suo inadempimento.

9. Il quarto motivo di gravame, che riguarda la prova del danno, è assorbito dal rigetto dei primi tre, e dalla conseguente esclusione di alcun inadempimento in capo a **CP\_1** da cui possa discendere un obbligo risarcitorio. Solo per completezza si osserva che l'appellante non si confronta con il motivo di rigetto, consistente nella mancata prova dei danni. **Pt\_1**, infatti, si limita a richiamare genericamente le norme che presiedono alla liquidazione del danno e ad invocarne una liquidazione equitativa. L'appellante si duole poi della mancata ammissione dei propri capitoli di prova orale, ma non censura in modo minimamente specifico il capo della sentenza (il par. 3.7) che, con motivazione puntuale e analitica, ha rigettato i singoli capitoli di prova orale da lui dedotti.

10. Infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello, con cui si censura la mancata compensazione delle spese. Secondo l'attore *“quando la condotta processuale del soccombente risulti non essere stata la causa unica del processo e vi sia anche una corresponsabilità del vincitore, sussisterebbero giusti motivi per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese”*. Tuttavia, la invocata responsabilità del vincitore non ricorre nel caso di specie, poiché, per le considerazioni sopra esposte, la condotta inerte di **CP\_1** non può essere apprezzata in termini di inadempimento.

11. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come segue, sulla base del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (parametrato a quello del contratto di cui è chiesta la risoluzione), applicando gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, e quello minimo per la fase di trattazione.

- fase di studio € 2.977
- fase introduttiva € 1.911

- fase di trattazione € 2.163
- fase decisoria € 5.103

E dunque in totale € 12.154, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

In applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "*è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione*".

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile,  
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 216 emessa *inter partes* dal Tribunale di Cuneo in data 9.4.2025, sentenza che per l'effetto conferma;  
condanna Parte\_1 a rimborsare a Controparte\_2 le  
 spese del presente grado del giudizio che liquida in € 12.154, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *bis* DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2026 dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

**Il Presidente est.**  
 dr. Marco Ciccarelli